

### **FAQ n. 1 - Titoli di possesso**

D: In merito al punto 5 dell'art.13 del bando, si desidera conoscere se può partecipare al bando un'impresa forestale regolarmente iscritta all'INPS e alla C.C.I.A.A. che non possiede boschi propri e che utilizza esclusivamente boschi pubblici (contratti di durata biennale-validità di dell'autorizzazione al taglio);

D: In merito al punto 5 dell'art.13 del bando, si desidera conoscere se tale requisito si riferisce solo al luogo dove si vogliono realizzare le opere (es. piazzale, deposito, ecc) o al possesso dei boschi di proprietà e/o in fitto?

R: L'art.4 del bando indica i soggetti beneficiari a cui è rivolta l'azione, specificatamente "imprese di utilizzazione boschiva, lavorazione e prima trasformazione del legno con codice Ateco 02.1 e 02.2.

Se l'investimento riguarda attività di utilizzo del bosco di possesso del beneficiario (come riportato nel riquadro 1.3 della relazione tecnico-economica), esso dovrà dimostrare i requisiti previsti al punto 5 dell'art.13 del bando (*copia atto di proprietà e/o usufrutto, copia conforme all'originale del contratto bilaterale di affitto di durata non inferiore ad anni 12 registrato come da normativa*).

Se invece l'investimento prevede attività di utilizzo di bosco che non è di possesso del beneficiario o acquisto di macchine ed attrezzature per attività da svolgersi presso terzi (sia pubblico che privato) la ditta beneficiaria dovrà dimostrare comunque quanto previsto nell'ultimo comma dell'art.8 "*gli investimenti programmati sono soggetti a vincoli di non alienabilità e destinazione d'uso per un periodo di tempo (continuo e consecutivo) non inferiore a dieci anni per quanto riguarda i beni immobili e non inferiore a cinque anni per quanto riguarda le attrezzature e le macchine a partire dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento*".

In nessun caso potranno essere realizzati investimenti immobili senza dimostrare i requisiti di possesso previsti al punto 5 dell'art.13 del bando.